



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 85 del 11-12-2025

Oggetto:	Assenso ai sensi dell'art. 1, comma 124, L. n. 145/2018 all'assegnazione temporanea del Comune di Tione degli Abruzzi di personale dipendente a tempo indeterminato. Proroga della convenzione.
----------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **17:50** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Luigi Fasciani	<i>SINDACO</i>	Presente
Mattia Del Vesco	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
Rita Pellegrini	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Si dà atto della presenza in collegamento da remoto del Vicesindaco Mattia Del Vesco e dell'Assessore Rita Pellegrini;

Partecipa il Segretario comunale: **Dott.ssa Valeria Palma**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";

- l'articolo 23 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 prevede: *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziati presso ciascun ente".

VISTA la nota assunta al prot. 2638 del 11.12.2025, con la quale il Comune di Tione degli Abruzzi, nella persona del sindaco p.t., ha chiesto al Comune di Molina Aterno l'autorizzazione all'utilizzo condiviso delle prestazioni di lavoro della dott.ssa

Valentina De Rango fino al 30/06/2026 per n. 12 ore settimanali, secondo modalità e criteri da trasfondere in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 73 R.G. del 10/12/2024 con la quale previa acquisizione del consenso del dipendente interessato (nota prot. 2474 del 10.12.2024), il Comune di Molina Aterno ha espresso la volontà di assentire alla richiesta del Comune di Tione degli Abruzzi per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025, salvo proroga o rinnovo, approvando lo schema di convenzione in argomento;

DATO ATTO che l'art. 2 della suddetta convenzione fissa la durata della convenzione in mesi 6, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, salvo proroghe e/o rinnovi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 50 R.G. del 27/06/2025 avente ad oggetto: "Assenso ai sensi dell'art. 1, comma 124, L n. 145/2018 all'assegnazione temporanea del Comune di Tione degli Abruzzi di personale dipendente a tempo indeterminato. Proroga Convenzione";

EVIDENZIATO: che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022, favoriscono in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si sono espressi sia il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, che la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera sez. regionale di controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, e con delibera sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);

VISTO il parere 104-14A5 dell'ARAN ove è riportato che, a proposito della ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 21/1/2004 (ora sostituito dall'articolo 23 del CCNL del 16 novembre 2022) in merito all'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti, con la distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo e intesa tra i medesimi enti, estranea quindi alla competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di un mero atto di gestione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO altresì che:

- la spesa del personale da utilizzare, è da imputare, per ciascun Ente aderente alla convenzione, come spesa di personale a tutti gli effetti;
- il rapporto di lavoro del personale del Comune di Molina Aterno, che con il presente atto dà il proprio consenso all'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, continua ad essere regolato e gestito esclusivamente dall'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale sottoscritto;
- la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione, secondo la disciplina del CCNL 16.11.2022;

PRESO ATTO, altresì, che la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO il testo della Convenzione, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di prorogare, in virtù dell'art. 2 del vigente accordo, dal 1° gennaio 2026 sino al 30 giugno 2026 la convenzione in essere, stante il permanere delle esigenze organizzative che ne sono a fondamento per entrambi gli Enti coinvolti;

DATO ATTO che resta ferma la regola nella quale si riflette il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo cui l'utilizzazione presso altri Enti di personale dipendente è consentita solo per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza (art. 4, comma 8, CCNL 2000);

DATO ATTO, altresì, che non esistono allo stato situazioni che siano produttive di conflitto di interesse tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Tione degli Abruzzi e le prestazioni lavorative della dipendente;

RITENUTO, pertanto, di prorogare la convenzione attualmente vigente tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Tione degli Abruzzi per l'utilizzo temporaneo della dipendente dott.ssa Valentina De Rango in quanto non si ravvisano elementi di incompatibilità;

VISTI:

Lo Statuto Comunale;

Il D. Lgs. 267/00;

Il D. Lgs. 165/2001;

L'art. 23 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 16.11.2022;

Il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi;

L'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa;

DELIBERA

Per tutto ciò premesso che qui si intende integralmente riportato,

1. Di prorogare la convenzione attualmente vigente tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Tione degli Abruzzi approvata con DGC n. 73 R.G. del 10/12/2024 per l'utilizzo temporaneo della dipendente dott.ssa Valentina De Rango, con profilo professionale di Funzionario amministrativo Servizi demografici, elettorale, servizi generali e Segreteria, per n. 12 ore settimanali, dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026;

2. Di comunicare l'assunzione del presente provvedimento al Comune di Tione degli Abruzzi ed alla dipendente interessata;

3. Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e al Responsabile del Personale l'adozione degli atti consequenziali per l'esecuzione del presente deliberato e di tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione

Con separata votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, la Giunta comunale

DELIBERA

Di dichiarare la immediata eseguibilità del presente deliberato ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto

SINDACO
F.to Luigi Fasciani

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Data, 11-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Valeria Palma

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Data, 11-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Denis Mascioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Li, 11-12-2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-12-2025

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Palma